



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	PONTE DI LEGNO, lì 28 dicembre 2019
ALBO N.	
ORDINANZA N.	181

OGGETTO: COMUNE DI VEZZA D'OGGIO – ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (0-24) CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VALERIANA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

APPURATO che lungo la strada comunale denominata Via Valeriana, strada di collegamento del capoluogo con la Frazione Davena, è consuetudine sostare con i veicoli su entrambi i lati della carreggiata, creando intralcio alla circolazione veicolare a doppio senso di marcia.

RISCONTRATA la necessità per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, nonché a garanzia della corretta circolazione veicolare, di istituire lungo la strada comunale denominata Via Valeriana,

◆ dal civico n. 26/B al civico n. 26/E, discendendo la Via Valeriana,

◆ dal civico n. 35 al civico n. 29, ascendendo la Via Valeriana,

il divieto di sosta veicolare permanente (0-24) con rimozione forzata.

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 5/7/159 del D.L. 30.04.1992 N° 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, N. 495, regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il decreto n. 45 del 13.03.2015 del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale al Vice Commissario Giorgi Giacomo;

O R D I N A

CON DECORRENZA IMMEDIATA LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA VALERIANA,

◆ dal civico n. 26/B al civico n. 26/E, discendendo la Via Valeriana,

◆ dal civico n. 35 al civico n. 29, ascendendo la Via Valeriana,

**IL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE PERMANENTE (0-24), CON
RIMOZIONE FORZATA**

DEMANDA

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente territorialmente. In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Commissario Giacomo GIORGI

giacomo.giorgi@unionealtavallecamonica.bs.it